

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Regolamento Bruxelles II Ter - Questioni Matrimoniali E Questioni Di Responsabilità Genitoriale \(... > Belgium](#)

## Regolamento Bruxelles II ter - Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

Belgio



Belgio

### RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

- Articolo 2, secondo comma 2, punto 2, lettera b): i notai.

- Articolo 2, secondo comma 2, punto 3: nessuna comunicazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) - Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) - Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

- Articolo 36, primo comma: il tribunale della famiglia, il tribunale dei minori, il giudice di pace, la Corte d'appello.

- Articolo 66: i notai.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) - Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

- Articolo 37, primo comma: il tribunale della famiglia, il tribunale dei minori, il giudice di pace, la Corte d'appello.

- Articolo 48, primo comma: il tribunale della famiglia e la Corte d'appello.
- Articolo 49: il tribunale della famiglia e la Corte d'appello.
- Articolo 66, terzo comma // articolo 37, primo comma: i notai.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

- Articolo 30, terzo comma: il tribunale della famiglia.
- Articolo 40, primo comma: il tribunale della famiglia.
- Articolo 58, primo comma: il tribunale della famiglia.
- Articolo 61, secondo comma: il tribunale della famiglia e la Corte d'appello.
- Articolo 62: la Corte d'appello e la Corte di cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52  
Gli ufficiali giudiziari.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61: ricorso in appello e ricorso in opposizione

Articolo 62: ricorso in appello e ricorso per cassazione

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (SPF Giustizia, Direzione generale della legislazione e delle libertà e dei diritti fondamentali)

Service de coopération internationale civile (Servizio di cooperazione internazionale civile)

Punto di contatto federale "Enlèvement international d'enfants" (Sottrazione internazionale di minore)

Indirizzo amministrativo: Boulevard de Waterloo 115

Città/comune: Bruxelles

Codice postale: 1000

Telefono: +32 (0)2 542 67 00 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)

E-mail: [rapt-parental@just.fgov.be](mailto:rapt-parental@just.fgov.be)

Sito web:

[https://justice.belgium.be/fr/themes\\_et\\_dossiers/enfants\\_et\\_jeunes/enlevement\\_international\\_denfants/contact](https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact)

Lingue accettate: francese (fr), neerlandese (nl), tedesco (de), inglese (en)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) - Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) - Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

L'inglese, oltre alle tre lingue nazionali, ossia il francese, il neerlandese e il tedesco.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) - Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

- Articolo 80, terzo comma: la lingua ufficiale del luogo dove è presentata la domanda (FR-NL-DE). Prima della presentazione, si consiglia di contattare l'Autorità centrale belga, al fine di sapere in quale lingua dovrà essere tradotta la domanda.

- Articolo 81, secondo comma 2, e articolo 82, secondo comma: la lingua ufficiale del luogo dove è trattata la domanda. (FR-NL-DE). Prima della presentazione, si consiglia di contattare l'Autorità centrale belga, al fine di sapere in quale lingua dovrà essere tradotta la domanda.

- Articolo 91, secondo comma: Sono accettate solo le lingue ufficiali. Prima della presentazione, si consiglia di contattare l'Autorità centrale belga, al fine di sapere in quale lingua dovrà essere tradotta la domanda.

■ Ultimo aggiornamento: 03/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.